



ASSOARMIERI

BANA "CHIAMA" I BENI CULTURALI

Il presidente di Assoarmieri ha inviato un quesito al ministero dei Beni culturali per avere indicazioni chiare sull'annunciato "stupro" dei serbatoi delle armi con più di cinquant'anni, previsto dal decreto 121/13



La modifica del '91 secondo il decreto 121 contrasta con le norme poste a tutela dei beni culturali.

Ecco il testo integrale del quesito inviato al ministero dei Beni culturali, relativo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 204/2010 approvato di recente dal Consiglio dei ministri, i cui effetti riguardano anche le armi di interesse storico e collezionistico.

"Premesso che la qualifica di arma di interesse storico e collezionistico può essere attribuita a un'arma di almeno 50 anni di età di allestimento (articolo 11 comma 1 lettera h del testo unico dei Beni culturali e ambientali decreto 42/2004), ovvero attestata da personale qualificato della sovrintendenza dei Beni artistici, storici e demoetnoantropologici; lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 204/2010, approvato di recente dal consiglio dei ministri, all'articolo 2 n.l.a,1 ha introdotto per le armi comuni da sparo una limitazione nella capacità dei caricatori o serbatoi fissi o amovibili di 5 colpi per le armi lunghe e di 15 per quelle corte; nell'art. 6 del predetto schema di decreto è prevista la conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi per le armi cedute a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; considerato che molte armi comuni da sparo in ragione della loro età di allestimento e delle loro caratteristiche peculiari sono da ritenersi di interesse storico e collezionistico; molte di queste ar-

LA TAVOLA ROTONDA A HUNTING SHOW

Assoarmieri ha organizzato per il prossimo 10 febbraio alla fiera di Vicenza, in occasione di Hunting show, un incontro sulle tematiche giuridiche di attualità in merito alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2010 del 204. Sarà una sorta di tavola rotonda tra armieri, appassionati ed esperti anche sui problemi di tutti i giorni nelle attività delle armerie.

Per informazioni sulle possibilità di pernottamento e accesso alla manifestazione, tel. 0444.80.84.39, beatrice.folco@vicenzafiera.it.

mi non risultano essere conformi ai dettami indicati all'art. 2 n.l.a,1 del predetto schema di decreto legislativo (vedasi, per esempio, il fucile Carcano modello 1891, arma adottata dal regio esercito italiano, caratterizzata da serbatoio fisso con capacità di sei colpi) e, pertanto, dovrebbero subire delle modifiche tecniche per la conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi che deteriorerebbero in modo irreversibile l'originalità, depauperando di conseguenza il valore storico e collezionistico delle stesse, si interpella questo ministero per sapere: se è a conoscenza della presente problematica; se il detentore di un'arma di interesse storico-collezionistico debba preventivamente e obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione preventiva alla sovrintendenza dei Beni culturali per procedere alla modifica di adeguamento alle prescrizioni sul limite dei colpi indicate nel predetto schema di decreto legislativo; se codesto ministero ha emesso (o intenda emanare) delle direttive o dei regolamenti per tutelare nello specifico le armi di interesse storico e collezionistico che rischierebbero di essere irreversibilmente modificate per adeguarsi all'obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi. Si chiede inoltre di conoscere chi sarebbe abilitato alla riduzione delle capacità e quale organo dovrebbe attestarne le nuove caratteristiche. Infine si chiede se possa prefigurarsi il danneggiamento irreversibile al patrimonio storico dello stato".